



Sede legale: Via Cassia Aurelia I, 88 – 90, 53043, Chiusi  
Tel. 0578226644; E-mail: ada.siena@gmail.com  
CF: 92034560521

## **STATUTO**

**ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA)  
DI SIENA - ODV**

### ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore) e s.m.i. l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) DI SIENA - ODV" (di seguito, l'"Associazione").

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Chiusi.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista del presente statuto.

### ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

### ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Inoltre, l'Associazione persegue i propri scopi in linea e secondo gli indirizzi della FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO - ODV.

#### ART. 4

##### (Finalità e Attività)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e a struttura democratica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione si prefigge lo scopo di:

- promuovere il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale;
- favorire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- prevenire situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;
- promuovere e sostenere attività lavorative per l'utilizzazione a favore della società della grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani, in attività culturali, sportive, ricreative, turistiche e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;
- promuovere l'integrazione sociale della persona e sensibilizzare la collettività ai problemi della società, con particolare riguardo al tema **dell'invecchiamento** e la salvaguardia dei diritti degli anziani;
- promuovere la formazione, l'informazione e l'integrazione tra giovani, famiglie, anziani e volontari **con particolare riguardo al tema del clima per la salvaguardia del diritto di un futuro realmente sostenibile per tutti, ma per bambini e giovani in particolare;**
- promuovere l'informazione e la diffusione della conoscenza tra gli anziani dei propri diritti e dei mezzi per l'ottenimento e per la tutela degli stessi.

Per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per la realizzazione dello scopo e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione ai sensi dell'art. 5 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) lettera a) dell'art. 5 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. - **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) lettera d) dell'art. 5 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le **attività culturali di interesse sociale con finalità educativa**;

c) lettera i) dell'art. 5 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. - **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo**;

d) lettera u) dell'art. 5 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. - **beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti** di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito sono:

a) iniziative che tutelino il diritto dell'anziano ad un sistema integrato di servizi e strutture sociali, sanitarie ed assistenziali che gli consentano il mantenimento di normali condizioni di vita e la possibilità di restare inserito nel proprio ambiente e contesto socio-culturale;

b) attività che favoriscano la piena partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, politica, economica, lavorativa e familiare, salvaguardando la pienezza dei loro diritti e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;

c) iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti e consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale e lavorativa;

d) attività a favore della società che valorizzino la grande risorsa rappresentata dall'immenso patrimonio di esperienza, di cultura, di capacità degli anziani, quali ad esempio attività culturali, ludico/motorie sportive, ricreative, turistiche con finalità di aggregazione sociale, informative e di formazione, atte anche a favorire lo scambio culturale e l'incontro tra persone di tutte le età;

e) attività culturali e di socializzazione da realizzarsi all'esterno, a contatto con la natura, per favorire la cura dell'ambiente come occasione di integrazione sociale della persona;

f) indagini e rilevazioni sulle condizioni di vita e sui problemi delle persone anziane e promuovere manifestazioni e altre iniziative volte a suscitare interesse per gli anziani ai problemi della società;

g) iniziative per l'educazione, informazione, sanitaria e corsi di istruzione, formazione ed aggiornamento di giovani, da adibire ai servizi per gli anziani, volontari e non;

h) sollecitare la divulgazione delle norme e la promozione di iniziative concrete per la realizzazione nei piani di sviluppo edilizio di alloggi non condizionati da barriere architettoniche, da assegnare ad anziani soli o in coppie, di case-albergo e di case di riposo;

i) la promozione di borse di studio per l'approfondimento delle tematiche riguardanti la terza età;

j) interventi e progetti per la salvaguardia dei diritti degli anziani e;

k) attività di segretariato sociale che indirizzi gli anziani verso la migliore soluzione dei problemi pratici cui potranno venirsi a trovare in ordine alle questioni della casa, della sanità, dell'attività e servizi sociali, ecc. ed altre simili;

l) seminari, convegni, tavole rotonde e analoghe manifestazioni, nonché partecipare alla formulazione di provvedimenti legislativi o amministrativi che possano comunque essere necessari per il miglioramento della condizione dell'**anziano e dei giovani, in particolare per la salvaguardia dell'ambiente** ed assicurare la propria presenza in **organismi** pubblici dove sia richiesta la partecipazione di rappresentanza sociali;

m) iniziative in linea con le finalità associative svolte in collaborazione con organismi regionali e nazionali, ovvero con altre associazioni, istituzioni e soggetti aventi scopi analoghi, affini, complementari o comunque connessi ai propri, partecipare a consorzi e cooperative finalizzati ad una o più attività utili al soddisfacimento degli interessi degli

associati.

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Reti associative, Reti associative Nazionali, associazioni, istituti, fondazioni, cooperative e imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

L'organizzazione opera nel territorio della provincia di Siena.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata su proposta dell'Organo di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.** In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

## ART. 5

### (Ammissione)

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato dall'Organo di Amministrazione ed annotata nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

## ART. 6

### (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere

visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi presentando richiesta scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo statuto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea dei soci.

#### ART. 7

##### (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## ART. 8

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata, su proposta dell'Organo di Amministrazione, dall'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ART. 10

(L'Assemblea)



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è inoltre convocata dietro richiesta motivata di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o straordinaria, mediante comunicazione scritta inviata anche tramite messaggio fax, raccomandata a/r o posta elettronica, purché sia fornita idonea prova di invio, presso il recapito che ogni socio ha indicato all'Associazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, o almeno 5 (cinque) giorni prima in caso di necessità e urgenza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

#### ART. 11

##### (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;

- approva il bilancio di esercizio;
- approva l'eventuale Bilancio Sociale;
- nomina e revoca tra i soci i componenti dell'Organo di Amministrazione, approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elege il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti stabilendone l'eventuale compenso;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri dell'Organo di Amministrazione dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dall'Organo di Amministrazione attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'importo della quota associativa annuale;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- determina i limiti di spesa e approva l'importo dei rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Organo di Amministrazione.

## ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

Ciascun associato ha un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendogli delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

#### ART. 13

##### (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica l'Atto costitutivo e lo Statuto con la presenza in proprio o per delega almeno della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei  $\frac{2}{3}$  dei presenti e delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10 del presente statuto.

#### ART. 14

##### (Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 11 membri, eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri da eleggere in seno all'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'Associazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione ed è eletto dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dall'Organo di Amministrazione.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Organo di Amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti che restando in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

L'Organo di Amministrazione è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;

b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio d'esercizio;

c) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle

soglie di legge;

d) delibera l'ammissione degli associati;

e) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

f) propone all'approvazione dell'Assemblea l'importo delle quote sociali annue;

g) propone l'individuazione delle eventuali attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dall'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali delle sedute dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### ART. 15

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività svolta.

Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente l'Organo di Amministrazione per la loro ratifica: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 16

##### (Organo di Controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 del D.lgs.n. 117/2017 e s.m.i., può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, eventualmente nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del

monitoraggio svolto dai sindaci. L'Organo di Controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti l'Organo di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da 3 (tre) componenti ai quali si applicano l'art. 2399 C.C. (cause di ineleggibilità e decadenza). I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità. I membri eleggono nel loro seno il presidente.

#### ART. 17

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

#### ART. 18

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### ART. 19

(Patrimonio - Divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

#### ART. 20

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### ART. 21

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### ART. 22

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

#### ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di



volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Onorabilità e incompatibilità)

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, qualora nominato, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal regolamento nazionale e dalle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice del Terzo Settore.

ART. 25

(Rimandi al codice civile e alla normativa di settore)

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al Codice del Terzo Settore e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Chiusi 13 Novembre 2021